Regolamento

Cimitero Comunale

Brione Verzasca

REGOLAMENTO

Art. 1

Vigilanza del Cimitero

La sorveglianza e l'amministrazione del cimitero comunale è affidata alla Municipalità, che la esercita tramite apposito delegato nominato dalla Municipalità nel proprio seno.

Art. 2

Piano regolatore

Per cura della Municipalità verrà allestito un piano regolatore del cimitero, il quale resterà nell'archivio comunale unitamente al registro dei sepolti.

Lo stesso verrà aggiornato tempestivamente da un incaricato nominato dal Municipio per la durata di 10 anni.

Art. 3

Regolamento interno

Il Municipio in collaborazione con l'incaricato dell'aggiornamento del piano regolatore, allestirà un regolamento interno ad uso dell'affossatore e a guida degli interessati.

Lo stesso dovrà essere sottoposto a decisione Assembleare.

Art. 4

Sezioni

Il cimitero verrà diviso in 4 sezioni:

I.a sezione: sepolture comuni per adulti;

II.a sezione: sepolture comuni per bambini d'età inferiore agli 8 anni;

III.a sezione: tombe private;

IV.a sezione: cappelle di famiglia.

Art. 5

Diritto di inumazione

Nelle sezioni per sepolture comuni del cimitero, hanno diritto di essere inumate:

a) le salme di persone che hanno avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) le salme di persone morte nel territorio giurisdizionale del Comune;

c) le salme di attinenti del Comune;

d) le salme di persone le cui famiglie hanno diritto a una sepoltura privata di famiglia nel cimitero.

Nel caso di cui alla lettera c) potrà essere prelevata una tassa da fr. 10.— a fr. 50.— salvo casi d'ingenza.

Il Municipio potrà inoltre concedere che venga inumata qualsiasi salma, all'infuori di quelle indicate purchè i parenti della stessa ne facciano formale domanda e paghino la tassa di fr. 50.—

Art. 6

Concessione terreno sezioni private

Chi intende ottenere la concessione del terreno nelle sezioni private domanda al Municipio che fisserà volta per volta l'estensione e l'ubicazione delle parcelle.

Il terreno ottenuto in concessione da privati non può in nessun caso essere ceduto a terzi senza il consenso del Municipio.

Art. 7

Concessioni Termini

Prima di procedere alla costruzione di cappelle, monumenti, lapidi ecc. ecc. nelle rispettive sezioni, si dovrà inoltrare entro il termine massimo di 1 anno dall'avvenuta tumulazione, il relativo progetto e domanda in 3 copie al Municipio, il quale potrà esigere delle variazioni o anche respingerlo, qualora lo ritenesse opportuno per ragioni di estetica, di morale o altro motivo giustificato.

Entro 1 anno dalla concessione del terreno, la costruzione dovrà essere portata a termine pagando la relativa tassa di cui all'art. 36, trascorso dati termini non verrà più concessa alcuna autorizzazione o la stessa verrà revocata.

In casi particolari il Municipio ha la facoltà di derogare a quanto sopra.

Art. 8

Diritto di tumulazione in cappelle private

Hanno diritto alla tumulazione in una cappella privata il proprietario della stessa e i suoi familiari.
Solo in casi eccezionali, e da riconoscersi dal Municipio, si potrà accordare l'introduzione nella propria cappella privata della salma di persone estranee.

Art. 9

Lavori vari

Non potrà essere intrapreso lavoro di sorta nel cimitero comunale senza l'autorizzazione del Municipio.
La collocazione di monumenti, sepolclari, lapidi, croci, cancelli ecc. nel cimitero, verrà concessa dalla Municipalità dietro pagamento della tassa fissata dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 10

Inscrizioni

Il Municipio ha diritto di vietare inscrizioni qualsiasi nel cimitero, che fossero contrarie alla morale, o che potrebbero offendere i principi e le convenzioni della popolazione.

Art. 11

Diritti di concessione

Le concessioni vengono accordate in diversi modi a seconda delle sezioni indicate dall'art. 4.

Prima e seconda sezione: Potranno esservi posati cancelli, lapidi, e monumenti. La concessione vien data per un periodo di 10 anni. Trascorso tale termine potrà essere rinnovata anche più volte, pagando ogni 10 anni la primitiva tassa di concessione come indicata all'art. 36 e rinnovando la domanda al Municipio. Starà al Municipio stabilire se è ammissibile la domanda di rinnovo o meno.

Terza sezione: La concessione del terreno per tombe private vien accordata per anni 30. Decorso tale termine il concessionario, o chi per esso, ha diritto di ottenere la rinnovazione della concessione pagando nuovamente la tassa stabilita dall'art. 36. Starà al Municipio stabilire se è ammissibile la domanda di rinnovo.

Quarta sezione: La concessione di terreno per cappelle di famiglia vien data una volta tanto alle condizioni degli art. 6, 7, 8 e 36. Riservate le disposizioni dell'art. 7 l'acquisto del terreno delle sezioni 3.a e 4.a, dà senz'altro diritto alla posa del monumento senza pagare altra tassa.

Art. 12

Scadenza concessione

Non venendo chiesta la rinnovazione della concessione di cui all'art. precedente, lettere a) e b), i monumenti, le lapidi, ecc.,

Riscatto

potranno essere rimossi a cura della Municipalità, qualora gli interessati, regolarmente avvertiti, non vi avranno provveduto entro un debito termine. Nel qual caso le spese verranno accollate agli interessati.

Art. 13

Cappelle private
Riscatto

Ove una famiglia, proprietaria di una cappella privata, posta nella sezione IV, si spegnesse lasciando nessun erede che voglia far uso del diritto di possesso, decorsi 30 anni dal decesso dell'ultimo membro, la cappella sarà considerata proprietà comunale. Nel caso che lo stesso fosse indecoroso si potrà abbreviare tale scadenza.

Art. 14

Divieti

Nessun lavoro può essere intrapreso nel cimitero il 1 e il 2 di novembre e nei giorni festivi. I lavori in corso devono essere, nel limite del possibile, condotti a termine nei giorni feriali al più tardi alla vigilia di ogni festività.

Art. 15

Ordine e pulizia

La manutenzione delle cappelle, monumenti, ecc. è a carico dei proprietari, o di chi per essi. Qualora detta manutenzione non fosse nè sufficientemente, nè decorosamente curata, il Municipio supplirà a ciò a spese del proprietario, previo ragionevole termine di avviso.

Art. 16

Decoro con fiori ecc.

Sopra i sepolcri e sulle fosse del campo comune, potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi, purchè mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi, al difuori dello spazio assegnato al rispettivo recinto e a non incagliare la libera circolazione tra fossa e fossa.

Art. 17

Divieto

E' severamente proibito l'introduzione di cani nel cimitero.

Art. 18

Pulizia primaverile

Entro il mese di maggio di ogni anno il Municipio espone all'albo un avviso invitando la popolazione ad eseguire, entro il 31 dello stesso mese, la dovuta pulizia alle tombe del cimitero. Decorso infruttuoso tale termine, per le tombe rimaste in stato indecoroso, il Municipio penserà a supplire a spese della famiglia del defunto.

Art. 19

Visite

Si potrà accedere al cimitero comunale tutto l'anno osservando di richiudere sempre il cancello.

Art. 20

Nullaosta

Nessuna persona può essere inumata senza il Nulla Osta del Municipio.

Art. 21

Misure minime

Le fosse per la inumazione di salme di persone aventi 8 anni di età, dovranno avere la profondità minima di m. 1,80, la lunghezza di m. 2,00 e la larghezza di m. 0,90.

Le fosse per i giovani di età inferiore agli 8 anni dovranno avere la profondità di m. 1,50, la larghezza di m. 0,70 e la lunghezza di m. 1,20.

Le fosse devono distare una dall'altra di m. 0,40.

Art. 22

Una fossa non può racchiudere più di un cadavere, tranne il caso di madre e neonato morti nell'atto del parto e chiusi nello stesso feretro.

Art. 23

Casse

Le casse devono essere di legno dolce, facile alla decomposizione. Le assi devono avere uno spessore massimo di 3 cm.
Le casse di metallo o in legno duro sono permesse solo per tombe private.

Art. 24

Spazi — L'occupazione degli spazi delle fosse comuni si farà da una estremità all'altra proseguendo progressivamente.

Art. 25

Spurgo
Scadenza diritto di fosse comuni — Esauriti gli spazi disponibili si comincerà il rinnovamento delle fosse che dovrà continuarsi nel modo sopra indicato.
Nessuna tomba potrà essere toccata se non trascorso almeno un ventennio dalla inumazione. Le reliquie, rinvenute nello spurgo delle fosse e non reclamate, si riseppelliranno nel medesimo luogo a maggior profondità della nuova fossa.

Art. 26

Esumazione — L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura dev'essere chiesta al Dipartimento delle Opere sociali, divisione dell'Igiene, usando carta bollata da fr. 1.—, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

All'esumazione dovrà presenziare il medico delegato ed il rappresentante della commissione di sanità per l'assistenza del cimitero.

Art. 27

Affossatore
Nomina — La vigilanza materiale del cimitero è affidata all'affossatore, nominato dalla Municipalità ogni 4 anni.

Art. 28

Doveri — Esso è posto sotto gli ordini del delegato municipale ed è obbligato ad attenersi strettamente alle prescrizioni del presente Regolamento, nonchè del Regolamento Interno, e a denunciare le infrazioni al delegato municipale.
Egli è responsabile delle inumazioni e delle tumulazioni che si fanno nel cimitero.

Art. 29

Prestazioni — L'affossatore è tenuto a scavare le fosse pubbliche senza compenso alcuno all'infuori del salario. Proibirà inoltre l'asportazione di qualsiasi genere di piante e fiori.

Art. 30

Pulizia viali — All'affossatore incombe l'obbligo della pulizia dei viali nonchè la falciatura del fieno almeno 4 volte all'anno. Il suo lavoro sarà retribuito a salario orario.

Art. 31

Tributo Affossatore — L'affossatore riceverà un compenso di fr. 35.— per ogni tumulazione per adulti e di fr. 20.— per tumulazione di bambini di età inferiore agli 8 anni.

Art. 32

Infrazioni e multe — Le infrazioni al presente Regolamento verranno punite dalla Municipalità con una multa da fr. 5 a fr. 50.— Il giudizio municipale è definitivo quando la multa non eccede i fr. 25.—

Se questa cifra è oltrepassata, il giudizio è esecutivo, salvo ricorso al Lodevole Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Art. 33

Tombe esistenti — Tutte le lapidi, monumenti ecc. già esistenti nel cimitero verranno ad essere soggette alle condizioni stabilite dal presente regolamento, escluso il pagamento della prima tassa.

Art. 34

Casi non previsti — Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fa stato il Regolamento Interno, il Regolamento Comunale nonchè la legiferazione cantonale.

Art. 35

Entrata in vigore — Il presente Regolamento del Cimitero Comunale entrerà in vigore, trascorso i termini per l'esercizio del diritto di ricorso, dopo l'approvazione del Consiglio di Stato, del Dipartimento delle Opere Sociali, divisione dell'Igiene, Bellinzona e della Onoranda Assemblea Comunale e ad avvenuto collaudo delle opere di ripristino ed ampliamento del cimitero.

Restano riservati gli eventuali diritti di terzi

Art. 36

Tariffe

Le tasse per concessioni sono le seguenti:

a) Il prezzo per la concessione perpetua del terreno della IV sezione del cimitero vien fissato in fr. 100.— al mq.

b) La concessione trentennale di terreno per tombe private nella sezione III vien fissata in fr. 50.— al mq.

c) Per la posa di lapidi, croci e monumenti comuni verrà prelevata una tassa da fr. 10.— a fr. 50.— da fissarsi dalla Municipalità a seconda della importanza dell'opera.

Art. 37

Stipendio stens. piano regolatore

All'incaricato della stesura e aggiornamento del piano regolatore verrà corrisposto uno stipendio di fr. 50.— annui.

Così approvato dall'Assemblea comunale di Brione Verzasca in data 16 giugno 1963.

Per l'Assemblea

Il Presidente: Antonio Piscioli

Il Segretario: Ettore de Christophoris

Gli scrutatori:

Panscera Attilio

Gnesa Candido

Brione Verzasca, il 16 giugno 1963

Il presente regolamento è stato approvato dal Lodevole Consiglio di Stato del Canton Ticino, con Ris. Gov. No. 4263 del 3 agosto 1964.

A. ALLA MOTTA • S. A. LOCARNO